

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

RICORSO

di **Mario ARICÓ**, nato a Termini Imerese (PA) il 25 marzo 1940 (RCAMRA40C25 L112Z), residente a Palermo ed elettivamente domiciliato in questa via Rodi 1, presso lo studio degli avv.ti prof. Guido Corso (CRSGDU40S08D969C - *guidocorso@pecavvpa.it* - fax 0916122120) e Ignazio Scardina (SCRGNZ48H03G273J - *ignazioscardina@pecavvpa.it*) che lo rappresentano e difendono per mandato conferito in atto separato in calce al presente

CONTRO

L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana 2771 (cod. fisc. 80012000826), in persona dell'Assessore p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81

e nei confronti di

- **CICCO ALESSIO GAETANO** (cod. fisc. CCCLSG84M26F205S), titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Gangi (PA) Contrada San Giaime snc
- **ZALAPÌ VINCENZO** (cod. fisc. ZLPVCN72C30G273Z), titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Palermo, via Principe di Villafranca n. 46
- **SOCIETÀ AGRICOLA MOSCARELLI DI MOSCARELLI VINCENZO & C. s.a.s.** (p.iva 0655222240829), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roccamena (PA), via Umberto I n. 4

per l'annullamento

previa sospensione,

1) del D.D.G. 1910 del 10 agosto 2018 (**doc.1**) con il quale il Dirigente Generale del Servizio 2 dell'Assessorato Agricoltura ha approvato gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili a contribuzione (produzione agricole e zootecniche), nella parte in cui include la domanda

del ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno non ammesse “per progetto non cantierabile” (all. 2 al decreto impugnato, posizione n. 690); ed assegna alla domanda stessa un punteggio (47) inferiore a quello spettante;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il D.D.G. n. 1501/2018 del 25 giugno 2018 (doc.6) di approvazione della graduatoria.

FATTO

1) Con D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016 (doc.2) il Dirigente generale ha approvato le disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020.

Con D.D.G. n. 6470 del 24 ottobre 2016 (doc.3), anch'esso richiamato nelle premesse del decreto impugnato, sono state approvate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”.

Il successivo 14 dicembre 2016 è stato pubblicato il bando (doc.4) nel sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2020. Tutti e tre i decreti prevedono la formazione di una graduatoria provvisoria delle domande di sostegno, alla quale deve seguire, entro i successivi novanta giorni, la dimostrazione da parte di ciascuna ditta richiedente della “cantierabilità” del progetto (v. il punto 16.3.1 delle Disposizioni attuative di cui al D.D.G. n. 6470 del 24 ottobre 2016 nonché il punto 2.4.3. dell'all. A al D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016).

2) Il ricorrente, che aveva presentato entro i termini domanda di sostegno, ha appreso di essere stato incluso nella graduatoria provvisoria pubblicata il 17 dicembre 2017, ove occupa la posizione n. 179, col punteggio di 61,0 (doc.5).

Poiché tale punteggio è inferiore a quello che, sulla base del bando, si era attribuito (81,00), l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di riesame: così come previsto dal punto 17.4 delle citate Disposizioni attuative, (D.D.G. n. 2163/2016 e D.D.G. n. 6470/2016), in vista della tappa ulteriore

del procedimento che è costituita dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

3) Con D.D.G. n. 1501/2018 del 25 giugno 2018 (**doc 6**) è stata approvata la graduatoria definitiva.

Con somma sorpresa l'odierno ricorrente ha appurato:

- che il punteggio indicato nella graduatoria provvisoria (61,00), di cui aveva chiesto l'integrazione perché venisse elevato a punti 81,00, era stato invece ulteriormente abbassato (a 47 punti);
- che per effetto di questa operazione la domanda veniva retrocessa alla posizione n. 689 (in luogo della posizione precedente n. 179);
- e che, quel che è peggio, la domanda è transitata nell'elenco delle "domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto".

4) Nel dichiarato intento di correggere "in autotutela" il decreto del 25 giugno 2018, di cui al precedente paragrafo, il Dirigente generale ha approvato i nuovi elenchi definitivi, "in sostituzione degli elenchi allegati al D.D.G. n. 1501/2018".

È questo il D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 (**doc. 1**) del quale si chiede oggi l'annullamento. Ad esso sono allegati n. 5 elenchi: il primo dei quali (all. 1) riguarda le "domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico – amministrativa", mentre il secondo elenco le "domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile".

In questo secondo elenco risultano incluse ben 1152 domande, fra le quali la domanda del ricorrente. Essa occupa la posizione n. 690, il punteggio è sempre quello di 47, e la motivazione dell'esclusione è la seguente: "l'istanza di cantierabilità è priva della documentazione essenziale prevista: contratti di affitto, DIA etc."

Il decreto è illegittimo, sia nella parte in cui riduce il punteggio rispetto a quello assegnato con la graduatoria provvisoria sia, nella parte, pregiudiziale, in cui esclude la domanda dall'ulteriore istruttoria per asserita non cantierabilità del progetto.

MOTIVI

I

Falsa applicazione del D.D.G. n. 6470 del 24 ottobre 2016 (Disposizioni attuative parte specifica – sottomisura 4.1. - punto 16.3.5) – Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

A) Il decreto indicato in epigrafe, che contiene le disposizioni attuative (parte specifica) della sottomisura 4.1. (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole), disciplina, fra l'altro, la "*documentazione essenziale da presentare perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria*" (così il punto 16.3.5).

Tale documentazione consiste:

- nella copia dei contratti di affitto e/o comodato, con scadenza decennale dalla data della domanda;
- nel titolo edilizio richiesto per l'intervento;
- nella autorizzazione sanitaria e/o autorizzazione registrazione inizio di attività di cui al D. Ass. Reg. Sanità n. 322/2008 come modif. dal D. Ass. Reg. Sanità n. 2493/2009 (DIA sanitaria).

B) Secondo il provvedimento impugnato (elenco di cui all'all. 2) la ditta non avrebbe ottemperato a questa prescrizione sicché il progetto non sarebbe "cantierabile": "*l'istanza di cantierabilità è priva della documentazione essenziale prevista: contratti di affitto, DIA etc.*" (così l'all. 2 al D.D.G. impugnato, in corrispondenza della posizione 690 – Aricò Mario).

Tale affermazione è fondata su un equivoco.

All'atto della presentazione della domanda il ricorrente ha prodotto due contratti di comodato del terreno interessato, datati 6 marzo 2015 e 13 marzo 2017 (**doc.ti 7 e 8**) validi per il decennio prescritto nel D.D.G. 6470/2016, nonché la c.d. DIA sanitaria, ossia la denuncia inizio di attività settore alimentare del 13 giugno 2011 (**doc. 9**).

Premesso che, ai fini della disponibilità del fondo, il D.D.G. cit. equipara all'affitto il comodato, purché redatto per iscritto e contenente la clausola di irrevocabilità, l'odierno ricorrente il 5 marzo 2018, entro i 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha reso all'ufficio

competente (l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo) una dichiarazione, facendo *"presente che il progetto alla data odierna è cantierabile così come alla data della presentazione della domanda"*. La dichiarazione, che si produce (**doc.10**) ha per titolo *"Requisiti del progetto: dimostrazione cantierabilità"*.

Avendo già provveduto a produrre la documentazione richiesta sin dal momento della presentazione della domanda, il ricorrente si è limitato a dichiararlo entro il termine di 90 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, stabilito dal D.D.G. 6470/2016.

Evidentemente ignorando il contenuto della dichiarazione e soprattutto ignorando il fatto di essere già in possesso della documentazione richiesta, l'Assessorato ha incluso la domanda del ricorrente fra quelle non ammesse perché riguardanti un progetto non cantierabile, né poteva pretendere un nuovo deposito di quegli atti, alla luce dell'art. 18 co. 2 della L. 241/1990, che vieta all'amministrazione di chiedere al privato documenti di cui sia già in possesso.

A differenza di quanto si legge nel provvedimento impugnato, il progetto Aricò era cantierabile, e lo era sin dal momento della presentazione della domanda.

II

Violazione, sotto alto profilo del D.D.G. n. 6470 del 24 ottobre 2016 - Disposizioni attuative (parte specifica) Sottomisura 4.1. - punto 17.4 (Formulazione della graduatoria) - Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento.

Come si è detto nella parte narrativa, il ricorrente ha occupato nella graduatoria provvisoria la posizione n. 179 col punteggio di 61,00. Un punteggio, che pur inferiore a quello richiesto dalla ditta (81,00), gli consentirebbe di fruire del contributo in ragione delle risorse disponibili.

Tutto questo, ovviamente, nell'ipotesi auspicata che venga accolto il precedente motivo e che quindi la richiesta di contributo sia ammessa al prosieguo dell'istruttoria.

La disposizione calendata, che disciplina la formulazione della graduatoria (punto 17.4), articola il procedimento in due tappe: la graduatoria provvisoria, divisa in quattro elenchi, e la graduatoria definitiva.

La prima delle due graduatorie è prevista al fine che gli interessati “entro i successivi 30 giorni (...) possano *“con apposite memorie”* richiedere *“il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno”*”.

La graduatoria provvisoria ha quindi l'esclusiva funzione di consentire o sollecitare una modifica migliorativa della situazione delle ditte che ritengono di essere state indebitamente pregiudicate dalla esclusione dal prosieguo del procedimento o dalla riduzione del punteggio che esse credono loro spettare: sicché nel passaggio dalla graduatoria provvisoria alla graduatoria definitiva è possibile solo o il miglioramento della posizione delle ditte il cui trattamento era errato o la pura e semplice conferma della graduatoria provvisoria.

Quel che le disposizioni caldate non consentono è sicuramente la reformatio in peius della graduatoria, in conseguenza di un'operazione di autotutela da parte dell'Assessorato.

Se ciò avvenisse, la ditta, che si vede abbassare il punteggio che ha avuto assegnato nella graduatoria provvisoria, si troverebbe del tutto svantaggiata nei confronti di coloro che hanno invece migliorato il punteggio con la graduatoria definitiva. Questi ultimi, infatti, hanno potuto esercitare un potere di rimostranza che ha fruttato loro il miglioramento della posizione, mentre coloro che si sono visti ridurre il punteggio con la graduatoria definitiva non possono avvalersi di un riesame, considerato che nessun reclamo è ammesso contro detta graduatoria.

Nel nostro caso, invece, è proprio questo che è avvenuto: la riduzione del punteggio assegnato al ricorrente con la graduatoria provvisoria, sebbene, col suo reclamo, egli avesse rivendicato un incremento del punteggio.

Per avere frainteso il significato della graduatoria provvisoria e del reclamo contro di essa previsto, il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto questo profilo.

III

Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 – Difetto di motivazione.

In ogni caso la riduzione a punti 47 del punteggio assegnato alla domanda del ricorrente con la graduatoria provvisoria (punti 61,00), e il conseguente slittamento della posizione dal n. 179 al n. 690 sono del tutto privi di motivazione.

Da premettere che nella graduatoria provvisoria l'amministrazione aveva operato una decurtazione di 20 punti (rispetto agli 81 punti che l'istante si era assegnato), riducendo i punteggi relativi alle tre voci A3-A7 e A8 (per il cui significato si rimanda all'art. 5 del bando). E contro tale decurtazione l'interessato aveva proposto il "ricorso/verifica delle condizioni di attribuzione del punteggio" previsto dal punto 17.4, quarto periodo, delle disposizioni attuative - parte specifica.

Nella graduatoria definitiva, che riduce il punteggio a 47, vengono richiamate – in relazione alla posizione di Aricò Mario - le voci A4-A5-A6-A9: una indicazione del tutto incomprensibile, tenuto conto che essa è contenuta nella colonna relativa ai criteri confermati – Tab. A.

Il difetto di motivazione è evidente.

* * * * *

Sulla domanda cautelare.

Con questa domanda il ricorrente non chiede che venga concesso il contributo: chiede di essere ammesso con riserva "all'istruttoria tecnico – amministrativa" (così l'all. 1 al decreto impugnato, che elenca le "domande di sostegno cantierabile ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa")

Chiede, cioè, una misura che è stata già accordata da codesto ecc.mo Tribunale amministrativo ad altri ricorrenti (v. ord.za n. 905/2018 dell'8 ottobre 2018, Tenuta Racinesi s.r.l. c. Assessorato Agricoltura).

Si chiede, pertanto, che piaccia al

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- in sede cautelare disporre l'ammissione con riserva del ricorrente all'istruttoria – tecnico amministrativo delle domande di sostegno;
- nel merito annullare i provvedimenti impugnati nella parte indicata in epigrafe;
- ordinare, ove occorra, la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. A tal fine, stante il numero dei controinteressati, si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Sig. Presidente voglia autorizzare la notifica del ricorso mediante pubblici proclami prescrivendone contestualmente le modalità ai sensi dell'art. 41 C.P.A.

Col favore delle spese.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile. Il contributo unificato verrà versato nella misura di € 650,00.

Palermo, 29 ottobre 2018

Avv. Prof. Guido Corso

Avv. Ignazio Scardina